



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 1746 / 2023

Responsabile del procedimento: GIADA VECCHIUSO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 6 ALLA DITTA ECOSIDER S.R.L. C.F. 01813500285 PER L'IMPIANTO SITO IN VIA DEL LAVORO 2 NEL COMUNE DI DOLO (VE). AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 31044 DEL 30.05.2022.

- Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13 “compiti dei dirigenti”, comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la macrostruttura dell’Ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, da ultimo modificata con decreto n. 34 del 16.06.2022;
- vi. con Decreto n. 6 del 13.02.2023, il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l’elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Tutela Ambientale” al dott. Massimo Gattolin;

- viii. l'atto organizzativo n. 1 del 30 giugno 2022 prot. n. 8189/2022, relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Giada Vecchiuzzo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali*".
- xi. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- xii. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (*rif. Mis Z02 del PTPCT 2023-2025*);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Giada Vecchiuzzo (*rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025*);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (*rif. Mis Z20A del PTPCT 2023-2025*);

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iii. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- iv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell'ambiente

Premesso che:

- i. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contiene norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- ii. il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, reca norme per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ed in particolare il c. 2 dell'art. 3 che prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno nonché il c. 3 dell'art. 3 che prevede che l'iscrizione sia sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- iii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- iv. l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue detta “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (“end of waste”) - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 reca i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. l’art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011, il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 e il D.L. 1 marzo 2022 n. 17, recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- ix. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis reca “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;

Premesso che:

- i. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- ii. l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iii. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- iv. l’articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale “Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell’autorizzazione, che prevede l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall’autorizzazione allo scarico” ;
- v. l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- vi. l’articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Premesso che:

- i. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- ii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la*

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.” ;

Premesso che:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua questa Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con prot. n. 31044 del 30.05.2022 è stato rilasciato dal Dirigente dell’Area Tutela Ambiente della Città metropolitana di Venezia, il provvedimento di aggiornamento dell’A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 a seguito della variazione della sede legale dell’impresa ECOSIDER S.r.l., con sede legale e dell’impianto in Via del Lavoro 2, nel comune di Dolo (VE);
- ii. con prot. n. 24649 del 07.04.2023 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 07.04.2023 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 6 c. 2 al competente SUAP del Comune di DOLO in data 06.04.2023 dalla ditta ECOSIDER S.r.l., con sede legale e dell’impianto in Via del Lavoro 2 nel comune di Dolo (VE);
- iii. la modifica richiesta consiste nell’inserimento dei rifiuti aventi EER 190102 “*materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*” e 190118 “*rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*” da sottoporre ad attività di recupero R13 ed R4 secondo i dettami stabiliti dalla tipologia di attività 3.1 di cui all’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.98 e del Regolamento Ue n. 333/2011;
- iv. con nota prot. n. 27492 del 20.04.2023 questa Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l’avvio del procedimento per il rilascio dell’A.U.A. e contestualmente ha indetto la Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg;
- v. non sono pervenuti a questa Amministrazione né richieste di integrazioni né i pareri richiesti con la nota precedente;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per i quali viene richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale già rilasciata dalla Provincia di Venezia con precedente provvedimento prot. n. 3309 del 21.10.2013;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città metropolitana di Venezia con prot. n. 1540 del 11.01.2018;

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Venezia ed acquisita con prot. n. 106890 del 03.12.2012;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. che le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1 del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima e di seconda pioggia, è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Preso atto che

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- ii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività di gestione rifiuti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A della DGR n. 30 del 29.04.2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 371037264 emessa da Generali Italia SpA con scadenza il 04.12.2023 e dalla polizza RCI n. 350552640 emessa da Generali Italia SpA;

Considerato che il rinnovo delle garanzie finanziarie, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione e che le stesse possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione medesima (per un periodo non inferiore a 3 anni);

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazioni ai sensi del Regolamento Ue n. 333/2011 e del Regolamento Ue n. 715/2013, entrambe con scadenza il 22.11.2025.

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a **60** giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 06.06.2023, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia n. 31044 del 30.05.2022 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 6 comma 1 è rilasciato l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta ECOSIDER S.r.l., con sede legale in Comune di Via del Lavoro 2 Dolo (VE), C.F. 01813500285 per la modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, sito in Via del Lavoro 2 nel comune di DOLO (VE), consistente nell'inserimento dei rifiuti aventi EER 190102 “*materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*” e 190118 “*rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*” da sottoporre ad attività di recupero R13 ed R4 secondo i dettami stabiliti dalla tipologia di attività 3.1 di cui all'All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.98 e del Regolamento Ue n. 333/2011;

3

L'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 11.01.2033** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno **sei mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

4.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 2 per le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza e sue successive modifiche.

Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della seguente prescrizione:

- 1 l'attività di taglio ossiacetilenico svolta all'esterno dovrà essere effettuata utilizzando dispositivi mobili carrellati di aspirazione dotati di filtri ad alta efficienza/assoluti.

4.2 – SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

La Ditta è autorizzata, a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata, all'esercizio degli impianti di trattamento delle acque di prima e, parzialmente di seconda pioggia provenienti dai piazzali di deposito dei materiali ferrosi e non ferrosi e di transito e sosta dei mezzi adibiti al loro trasporto di cui è titolare.

L'autorizzazione di cui al punto precedente costituisce anche autorizzazione al proseguimento degli scarichi relativi alle reti di captazione I e II – in corrispondenza rispettivamente ai pozzetti individuati con i numeri 12 e 11 – nello scolo Pionca, a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A – sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto Ministeriale 30 luglio 1999.
- b) La Ditta è tenuta mantenere in condizioni di ottimale funzionalità dei pozzetti di campionamento posti immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra i pozzetti e degli impianti di trattamento, forniti di idonea chiusura, provvisti di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dagli impianti di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.

c) La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai cicli di depurazione; il quaderno indicato non è soggetto a vidimazione.

d) Fatto salvo quanto prescritto al punto 4.2 lett.c), dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 180 (centottanta) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico in uscita da entrambi gli impianti di trattamento su campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dai pozzetti di campionamento n 11 e n 12, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, fosforo totale, alluminio, ferro, manganese, nichel, rame, cromo totale, piombo, cromo esavalente e zinco.

e) Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.

f) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.

g) **Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, le analisi delle acque di scarico mediante campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dai pozzetti di campionamento, valutando almeno i parametri di cui alla lettera d); il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.

h) A seguito di ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione competente a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo recettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

4.3 - GESTIONE RIFIUTI

- a) La ditta è iscritta al **n. 572** del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- b) La ditta deve svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:
- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
 - delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.
 - di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa;
 - della planimetria allegata;
- e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
01.01	carta e cartone	R13	150101 150105 150106 200101	4,9	150

03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R4, R13	120101 120102 120199 150104 160117 170405 191202 200140 190102 190118	450 200 450 30 30 500 500 60 50 50	46200
03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]	R4, R13	100899 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	20 200 100 200 30 50 150 30 30 15 200 25 100 25	5000
05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	160106 160117 160118 160122	80	6120
05.07	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	160216 170402 170411	0.5	100
05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	160118 160122 160216 170401 170411	9	1000
05.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13	160214 160216 200136	80	1400
06.01	rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica	R13	020104 150102 170203 191204 200139	2.5	12
09.01	scarti di sughero e sughero, imballaggi in legno	R13	030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138	4,9	200

		200301	
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t/a)			60.182
QUANTITA' ISTANTANEA DI SOLA MESSA IN RISERVA (T)			181,80 t
QUANTITA' ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA FUNZIONALE AL TRATTAMENTO			3495 t

- c) La ditta è tenuta al pagamento **entro il 30 aprile di ciascun anno** dei diritti di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, previsti dal D.M. 350/98.
- d) E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.

Garanzie finanziarie

- e) L'efficacia dell'iscrizione al Registro è subordinata alla validità delle polizze fideiussorie già prestate ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- e.1) La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il recepimento ed il contestuale rinnovo della fideiussione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello allegato al presente provvedimento. La fideiussione andrà trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. La polizza potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il suo rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**
- e.2) Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie, l'impianto dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
- e.3) Al fine di attestare l'efficacia dell'iscrizione al suddetto Registro la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
- f) **Entro 30 giorni dalla scadenza** del regolamento Ue n. 333/2011 e del Regolamento Ue n. 715/2013, la Ditta dovrà fornire a questa Amministrazione copia del relativo rinnovo. In mancanza del rinnovo, sui rifiuti soggetti a tali Regolamenti è ammessa la sola messa in riserva R13.
- g) I cessati rifiuti ottenuti dai processi di recupero devono avere caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore dei paragrafi dell'All. 1 Suball 1 al D.M. 05/02/1998, di cui alla presente iscrizione. Copia della normativa tecnica di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
- h) Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti metallici fino alla predisposizione della procedura di controllo radiometrico redatta da un Esperto qualificato espressamente nominato dalla ditta.
- i) Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- j) I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
- k) In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. UO "Autorizzazioni e Controlli" e UO "Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti";
- al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD_TRA00_D03_rev1

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente